

# DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE

Prot. 2007/172338

# Approvazione del modello "F24 enti pubblici"

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.Ge.P.A.,

#### DISPONE

## Articolo 1

# Modello di versamento "F24 enti pubblici"

- 1. E' approvato il modello di versamento denominato "F24 enti pubblici" (F24 EP), riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 2. Il modello "F24 enti pubblici" è utilizzato per il pagamento di:
  - a) ritenute alla fonte operate per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

- del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ritenute alla fonte operate per l'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ritenute alla fonte operate per l'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Il modello "F24 enti pubblici" è utilizzato dai soggetti di seguito elencati:
  - a) enti pubblici individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al "Service Personale Tesoro" (denominato S.P.T.);
  - b) enti pubblici individuati dalla tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, titolari di conti presso la tesoreria centrale, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al citato S.P.T.;
- 4. Il modello "F24 enti pubblici" può essere utilizzato, con le stesse modalità previste per gli Enti di cui alla lettera b) del comma 3, anche dalle Amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro" per il pagamento delle retribuzioni del proprio personale.

### Articolo 2

# Modalità di esecuzione dei versamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti individuati dall'articolo 1, commi 3 e 4, che utilizzano il modello "F24 EP" per il versamento dell'IRAP e delle ritenute di cui

all'articolo 1, comma 2, effettuano la trasmissione del modello stesso all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche.

### Articolo 3

# Trasmissione del flusso informativo

- 1. La trasmissione telematica di cui al precedente articolo avviene tramite un flusso informativo inviato all'Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:
  - a) i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, provvedono direttamente all'invio del flusso;
  - b) i soli enti pubblici di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 3, oltre alla modalità di cui alla lettera precedente, possono provvedere all'invio del flusso anche tramite il proprio tesoriere, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 4.
- 2. Il flusso informativo dovrà essere predisposto in conformità alle specifiche tecniche riportate nell'allegato "B", che vengono approvate con il presente provvedimento.
- 3. Il flusso informativo dovrà essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel ovvero Fisconline), accessibili previa abilitazione da attribuirsi in base ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 attraverso la rete Internet all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
- 4. I soggetti tenuti alla trasmissione del flusso di cui al comma 1, già abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzano le chiavi di accesso di cui sono attualmente dotati. I tesorieri di cui alla lettera b) del citato comma 1 devono essere abilitati al servizio Entratel come specificato al successivo articolo 4.
- 5. Il software necessario alla predisposizione del flusso informativo è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate <a href="www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>.
- 6. La trasmissione del flusso informativo del modello "F24 EP" contenente le richieste di pagamento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dell'operazione di versamento, indicata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

- 7. Nel caso in cui la trasmissione avvenga oltre il termine indicato al comma precedente, il pagamento sarà eseguito il primo giorno lavorativo utile.
- 8. L'addebito di quanto risultante dal saldo del modello "F24 EP" può essere richiesto esclusivamente sul conto, detenuto presso la tesoreria centrale ovvero le tesorerie provinciali della Banca d'Italia, indicato nel flusso informativo di cui al comma 1. Il conto deve essere intestato al soggetto corrispondente al codice fiscale indicato nel modello "F24 EP", pena lo scarto del flusso informativo. Il conto di tesoreria di addebito è identificato esclusivamente dal codice IBAN (international bank account number), secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 20 del 8 maggio 2007 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
- 9. I soli soggetti individuati dall'articolo 1, comma 3, lettera b) e dal comma 4 dello stesso articolo, contemporaneamente all'invio del flusso informativo all'Agenzia delle entrate, inoltrano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale.
- 10. L'Agenzia delle entrate rende disponibili, nella sezione "*Ricevute*" del sito <a href="http://telematici.agenziaentrate.gov.it">http://telematici.agenziaentrate.gov.it</a>, ai soggetti che hanno effettuato la trasmissione telematica del flusso di cui al comma 1, le ricevute previste dal decreto 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

### Articolo 4

# Modalità di svolgimento del servizio da parte dei tesorieri

- 1. I tesorieri incaricati dagli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), provvedono, in nome e per conto degli stessi, alla presentazione telematica dei modelli di versamento "F24 EP".
- 2. Ai fini di cui al comma 1, i tesorieri acquisiscono, dagli enti pubblici di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, l'autorizzazione alla trasmissione del flusso

- informativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, che contiene anche i connessi ordini di pagamento a valere sui conti di tesoreria intestati ai medesimi enti. Le autorizzazioni sono conservate e custodite per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di rilascio.
- 3. I tesorieri si impegnano ad astenersi dal presentare telematicamente modelli "F24 EP" in assenza delle citate autorizzazioni, ovvero successivamente alla loro revoca. Si impegnano, altresì, a tenere indenne l'Agenzia delle entrate:
  - a) da qualsiasi richiesta di risarcimento danni presentata dall'ente pubblico nei casi di mancato adempimento all'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione alla presentazione telematica dei modelli "F24 EP" ovvero a disporre i connessi ordini di pagamento a valere sul conto di tesoreria intestato all'ente medesimo, successivamente alla revoca dell'autorizzazione stessa;
  - b) da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle operazioni di pagamento, nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che possa derivare anche da parte di terzi.
- 4. I tesorieri si impegnano a consegnare agli enti pubblici per i quali effettuano il servizio copia dei modelli "F24 EP" trasmessi per via telematica, nonché di tutte le corrispondenti ricevute di cui al comma 10 dell'articolo 3 e di ogni altro documento che venga loro reso disponibile da parte dell'Agenzia delle entrate.
- 5. I tesorieri già registrati al servizio telematico Entratel con tipo utente "F10" provvedono alla presentazione telematica dei modelli di versamento "F24 EP" utilizzando le credenziali di accesso ad essi attualmente attribuite. I tesorieri non registrati a Entratel richiedono l'abilitazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base alla propria sede legale, utilizzando il modello disponibile a partire dal 15 novembre 2007 sul sito Internet <a href="http://telematici.agenziaentrate.gov.it">http://telematici.agenziaentrate.gov.it</a>, nel quale dovranno specificare il nuovo tipo utente "F40" appositamente istituito. I tesorieri registrati a Entratel con tipo utente diverso da "F10" chiedono al predetto ufficio locale dell'Agenzia, utilizzando la medesima modulistica sopra richiamata, la necessaria variazione del tipo utente in "F40" al fine di aggiungere agli attuali requisiti di trasmissione la possibilità di inviare i modelli "F24 EP". Per le attività di trasmissione telematica di cui al presente provvedimento non è ammesso, per i tesorieri, il ricorso a società di servizi o altri soggetti intermediari.

- 6. I tesorieri incaricati dagli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), di trasmettere i modelli "F24 EP", devono formulare, al momento della predisposizione di ciascun flusso telematico, espressa opzione valorizzando l'apposito campo definito nelle specifiche tecniche riportate nell'allegato "B".
- 7. L'esercizio dell'opzione prevista al comma precedente implica la formale adesione e la piena osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. La mancata valorizzazione del campo relativo all'esercizio dell'opzione determina lo scarto del flusso telematico dei versamenti.

## Articolo 5

## Trattamento dei dati

- 1. I dati raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 2. In particolare, l'Agenzia delle entrate garantisce che i dati acquisiti non vengano fatti oggetto di accesso improprio, divulgati, comunicati, ceduti a terzi né altrimenti utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti.

### Articolo 6

## Sicurezza dei dati

1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è, altresì, realizzata attraverso un

meccanismo basato su chiavi "asimmetriche", che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

## Articolo 7

# Annullamento delle operazioni di versamento

- 1. Eventuali richieste di annullamento di operazioni di pagamento precedentemente inviate potranno essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate, attraverso le apposite funzioni dei servizi Entratel o Fisconline, entro e non oltre le ore 22:00 del secondo giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dell'operazione da annullare, indicata nel flusso informativo originario dai soggetti individuati dall'articolo 1, commi 3 e 4.
- 2. Le richieste di annullamento pervenute oltre il termine di cui al comma precedente saranno scartate.

### Motivazioni

L'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF venga effettuato direttamente ai comuni di riferimento e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero definite le modalità di attuazione.

L'applicazione della norma, stante la numerosità delle operazioni di versamento in tesoreria da parte dei soggetti pubblici coinvolti, comporta la necessità di definire un sistema di pagamento completamente automatizzato, utilizzabile anche per l'IRAP ed altre ritenute alla fonte.

Gli articoli 4, 5 e 7 del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, nel definire le modalità di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte di alcuni soggetti pubblici, hanno previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate fossero definiti i relativi tempi, modalità e specifiche tecniche.

Pertanto, con il presente provvedimento vengono disciplinati i versamenti dovuti da:

- enti pubblici individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al citato "Service Personale Tesoro" (denominato S.P.T.);
- amministrazioni centrali dello Stato che, per il pagamento degli stipendi e degli
  assegni fissi, non si avvalgono delle procedure informatiche di S.P.T., titolari di conti
  presso la tesoreria centrale.

Lo sviluppo del nuovo sistema di pagamento, che sarà utilizzato per l'IRAP e le ritenute alla fonte operate per l'IRPEF e le relative addizionali, consente di ottenere numerosi vantaggi:

- ➤ contenimento dei costi per lo Stato, sicurezza in fase di trasmissione dei flussi informativi e maggiore attendibilità dei dati, grazie all'automazione di operazioni di versamento che, attualmente, vengono eseguite manualmente;
- ➤ adozione di un modello unificato per il versamento delle ritenute alla fonte e dell'IRAP da parte dei soggetti pubblici coinvolti, anche in qualità di sostituti d'imposta;
- ➤ utilizzo di una procedura telematica per il trasferimento di fondi tra conti di tesoreria, senza impatti sulla disponibilità di cassa complessiva dello Stato;
- ➤ garanzia di tempestività negli accreditamenti ai comuni di riferimento dell'addizionale IRPEF riscossa.

#### Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

# Disciplina normativa di riferimento

Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (tabelle A e B): istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984);

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986);

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997);

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 dicembre 1998);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 3, comma 2): disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – riscossione mediante versamenti diretti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973);

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 143): disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006 - supplemento ordinario);

Circolare n. 20 del 8 maggio 2007 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che definisce le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei versamenti di addizionale comunale all'IRPEF direttamente ai comuni di riferimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL DIRETTORE (Massimo Romano)